

**Accordo sindacale  
procedura ex art. 19 L. n. 18 del 2020**

Faenza, 8 aprile 2020

Tra

Synlab Med S.r.l. (d'ora in avanti, "la Società"), in persona del *Direttore Relazioni Industriali, Sindacali e Contenzioso*, Dott. Andrea Rube, giuste procure notarili, assistito dall'Avv. Giorgio Manca

e

- FISASCAT CISL della Segreteria Nazionale, in persona del sig. Salvatore Carofratello
- FILCAMS CGIL di Firenze, in persona del funzionario sig. Fabio Fantini con delega nazionale



ed insieme "*Le Parti*"

**Premesso che:**


- a) La Società non rientra né nel campo di applicazione della Cassa Integrazione Guadagni Ordinaria né in quello della Cassa Integrazioni Guadagni Straordinaria, versando il proprio contributo al Fondo di Integrazione Salariale, secondo quanto previsto dal D.Lgs. n. 148/2015;
- b) L'emergenza connessa alla diffusione del virus COVID-19, qualificata come pandemia dall'organizzazione mondiale della sanità, sta comportando una notevole riduzione del fatturato aziendale del Gruppo Synlab;
- c) L'art. 19 del Decreto Legge n. 18 del 17 marzo 2020 prevede la possibilità, per i datori di lavoro che nell'anno 2020 sospendono o riducono l'attività lavorativa per eventi riconducibili all'emergenza epidemiologica da COVID-19, di presentare domanda di accesso all'assegno ordinario del Fondo di Integrazione Salariale con causale "emergenza COVID-19" (per una durata massima di nove settimane);
- d) La Società, in osservanza dell'art. 19 summenzionato, con lettera del 6 aprile 2020, che costituisce parte integrante del presente accordo, ha avviato la procedura di informazione e consultazione sindacale, indicando la necessità di richiedere al Fondo di Integrazione Salariale l'erogazione dell'assegno ordinario per n. 68 lavoratori su un totale di 134.
- e) Le Parti, in data 7 aprile 2020, hanno svolto l'esame congiunto a seguito del quale hanno raggiunto il presente accordo di chiusura della procedura di informazione e consultazione sindacale.

**Tutto ciò premesso, le Parti concordano quanto segue:**

1. Le Premesse fanno parte integrante del presente accordo.
2. Le Parti, in considerazione degli effetti della diffusione del virus COVID-19, concordano sulla necessità di ricorrere al Fondo di Integrazione Salariale per l'erogazione, ai dipendenti interessati dalla riduzione di orario, dell'assegno ordinario con causale "Emergenza COVID-19".



3. La Società, pertanto, procederà alla richiesta dell'erogazione dell'assegno ordinario previsto dall'art. 30 del D.Lgs. n. 148/2015, nelle modalità previste dall'art. 19 del D.L. n. 18 del 2020, provvedendo alla presentazione, nei tempi previsti, della relativa istanza all'INPS.
4. Le Parti concordano sull'applicazione del regime di assegno ordinario per un periodo massimo di 9 settimane, decorrenti dal 30 marzo 2020.
5. L'istanza riguarderà n. 68 lavoratori, così come dettagliato nell'elenco *sub All. A*, costituente parte integrante e inscindibile del presente accordo, nel quale vengono indicati i profili professionali coinvolti, i reparti di appartenenza e il relativo monte complessivo massimo di ore settimanali di riduzione.
6. L'assegno ordinario verrà erogato adottando 4 possibili sistemi di riduzione oraria indicati di seguito, considerando un orario di lavoro di 40 ore settimanali per il personale soggetto a riduzione oraria:
  - a) Riduzione integrale delle ore di lavoro settimanali (0 ore);
  - b) Riduzione parziale delle ore di lavoro settimanale;
  - c) Riduzione parziale delle ore di lavoro settimanale e rotazione settimanale (una settimana di lavoro e una di riposo);
  - d) Riduzione parziale delle ore di lavoro settimanale e rotazione ogni due/tre giorni di lavoro.
7. Resta inteso che, in caso di rotazione tra lavoratori che svolgono mansioni fungibili, si procederà in ordine alfabetico (punto 6, lett. c. e d.). Resta salva la facoltà dei lavoratori di proporre eventuali turnazioni alternative con i colleghi. Tali turnazioni, in ogni caso, dovranno essere espressamente autorizzate dalla Società.
8. Il regime di integrazione salariale di cui al presente accordo non riguarderà tutti i dipendenti qualificati, nell'ambito del progetto "SAP", come "super user", tenuto conto del necessario completamento delle attività connesse a tale progetto nel più breve tempo possibile. Con riferimento a tali lavoratori, la Società, ove possibile, favorirà l'esecuzione dell'attività in regime di smart working, in osservanza dei decreti governativi e del Protocollo per il contenimento condiviso di regolamentazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus Covid-19 negli ambienti di lavoro del 14 marzo 2020.
9. Le Parti concordano che il pagamento ai lavoratori dell'assegno ordinario verrà anticipato dalla Società, purché sia poi garantita la compensazione con i flussi di pagamento dei contributi all'INPS.
10. Quale misura di miglior favore, le Parti concordano che i dipendenti matureranno integralmente i ratei di mensilità supplementari, di ferie e di permessi anche durante le ore di lavoro svolte in regime di integrazione salariale.
11. Stante la continua evoluzione della situazione emergenziale e la possibile modifica dei provvedimenti governativi e regionali che riguardano l'emergenza COVID-19, la Società, nel corso delle 9 settimane di utilizzo dell'ammortizzatore sociale, potrà, per esigenze tecnico-organizzative sopravvenute, ridurre il numero di ore di riduzione oraria indicate nell'All. A. In relazione a tale eventuale riduzione dell'uso dell'ammortizzatore sociale, le RSA/RSU nonché le organizzazioni territoriali di riferimento potranno chiedere all'azienda eventuali incontri di aggiornamento. Resta fermo che le OO.SS. Nazionali effettueranno, su tale profilo, un monitoraggio su base mensile.




12. Le Parti concordano che, nell'arco temporale definito dall'art. 19 del D.L. n. 18 del 2020, le nove settimane di assegno ordinario non dovranno essere necessariamente contemporanee per tutti i reparti interessati.
13. La Società si riserva di accettare eventuali richieste volontarie dei dipendenti coinvolti di riduzione integrale delle ore di lavoro settimanali (0 ore).
14. In caso fosse necessario un'eventuale proroga del periodo di integrazione salariale, le Parti si incontreranno al fine di valutare l'implementazione di nuove misure;
15. Le Parti, con la sottoscrizione del presente accordo, ritengono positivamente conclusa la procedura prevista dall'art. 19 del D.L. n. 18 del 2020.
16. Tenuto conto dell'emergenza connessa all'implementazione dell'ammortizzatore sociale, le Parti concordano che, sino a giugno, nella Società non troverà applicazione quanto previsto dall'art. 6 del Contratto Integrativo Aziendale dell'11 luglio 2018 in materia di fruizione di ferie e permessi. Pertanto, troverà applicazione, limitatamente a tale periodo, quanto previsto dalla legge e dal CCNL applicato.

**All. A:** elenco profili che beneficeranno dell'assegno ordinario.

Per Synlab Med S.r.l.

Dott. Andrea Rube



Le OO.SS.

